



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **19608/2025** promossa da:

Parte_1 (c.f. C.F._1), difeso dagli avv.
ANDREOLI EDOARDO e ZAVANELLA ELENA TERESA LUIGIA, elettivamente domiciliato
presso il suo studio in VIA PORLEZZA N. 8 MILANO

ATTORE

contro

Controparte_1 (c.f. P.IVA_1), difeso dall'avv. MORTAROTTI
FILIPPO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA MONTECUCCOLI, 9 10121, TORINO

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Richiamate le istanze istruttorie

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, previa ogni necessaria e/o opportuna declaratoria, così giudicare: - Firmato Da: Edoardo Andreoli Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 173ba01 Accertare e dichiarare che le valutazioni peritali impugnate sono erronee o comunque viziate da violazione delle disposizioni contrattuali per tutti i motivi indicati in narrativa e in ragione di ciò non vincolanti per l'Attore e, per l'effetto, per le

ragioni di cui in narrativa: IN VIA PRINCIPALE rideterminare l'indennizzo spettante all'Attore ai sensi di Polizza in Euro 124.827,60 (o nella diversa somma stabilita dal Tribunale adito), con condanna della Convenuta al versamento a favore dell'Attore di Euro 25.036,97 (o della diversa somma stabilita dal Tribunale adito) oltre interessi moratori dal dovuto al saldo e rivalutazione o IN VIA SUBORDINATA: rideterminare l'indennizzo spettante all'Attore ai sensi di Polizza in Euro 112.364,60 (o nella diversa somma stabilita dal Tribunale adito), con condanna della Convenuta al versamento a favore dell'Attore di Euro 12.574,24 (o della diversa somma stabilita dal Tribunale adito) oltre interessi moratori dal dovuto al saldo e rivalutazione.

Per parte convenuta:

Voglia l'On.le Tribunale di Torino; contrariis rejectis; Dichiarare inammissibile e/o comunque infondata e, come tale, respingere, l'azione proposta dall'attrice, con vittoria delle spese del giudizio e con condanna della medesima, ex art. 96, co. 1 e 3 c.p.c., al pagamento di ulteriore somma a favore della società conchiudente, da liquidarsi in via equitativa.

Oggetto:

indennizzo assicurativo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata in data 13.10.2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio Controparte_1 con l'obiettivo di accertare l'erroneità delle valutazioni peritali dei danni subiti alla sua azienda e, pertanto, richiederne la rideterminazione ai sensi della polizza; rappresentava i seguenti fatti:

- Parte attrice conduce una azienda agricola in Solferino (MN), in particolare dedita all'avicoltura.
- L'Attore sottoscriveva con l'assicurazione Controparte_1 il contratto di assicurazione "Agrireale" n. 2023/10/3510286 a tutela del patrimonio e dei beni, il quale aveva ad oggetto rischi riguardanti l'azienda agricola ubicata in Solferino (MN), Località Cà Fattori;
- Il sinistro in oggetto è ricompreso nella SEZIONE INCENDIO della Polizza, con garanzia facoltativa C – EVENTI ATMOSFERICI ("Vento e grandine"). L'evento colpiva i beni assicurati " CP_2 " e " Controparte_3 " .

- In seguito ai danni causati da un incendio all'azienda agricola in data 24.7.2023, l'attore provvedeva alla denuncia di sinistro all'istituto assicurativo per il tramite del broker Progeass S.r.l. e nominava successivamente proprio perito;
- **CP_1** con comunicazione del 20.11.2023 a sua volta nominava il proprio perito.
- Sussistendo disaccordo tra le parti in ordine alla nomina del terzo perito, il **Pt_1** adiva il Tribunale di Mantova, chiedendo al Presidente, ai sensi dell'art. 8.4 delle condizioni generali di Polizza la nomina del terzo perito (*"... se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto"*).
- Veniva così redatto il *"processo verbale di perizia"* in forza del quale era riconosciuto all'Attore un indennizzo pari a € 99.790,63 (somma già corrisposta), con il disaccordo motivato del perito di parte dell'Attore il quale non firmava il predetto processo verbale.
- **Pt_1** ritiene i risultati delle valutazioni peritali del tutto erronee e in violazione degli accordi contrattuali, o comunque viziate da dolo e/o errori per i seguenti motivi:
 - è inconferente il richiamo agli "elementi fragili": i danni occorsi al fabbricato (manti di copertura costituiti da pannelli sandwich in lamiera grecata), non sono elementi fragili;
 - non sono stati correttamente calcolati i metri quadri del FABBRICATO: sono stati indicati 6.109,64 mq di fabbricato, invece di 5.475 mq;
- L'attore ha riquantificato l'indennizzo cui avrebbe diritto in € 124.827,60, già detratto lo scoperto.
- Parte attrice promuoveva in data 7.1.2025 procedimento di mediazione necessaria. La mediazione si concludeva in data 13.2.2025 con un verbale negativo, data la impossibilità di addivenire a un accordo.

Parte_1 ha chiesto quindi la rideterminazione dell'indennizzo nell'importo di € 124.827,60, e la condanna di **Controparte_1** al pagamento dei residui € 25.036,97 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo e rivalutazione; in via subordinata ha chiesto di rideterminare l'indennizzo ai sensi di polizza in € 112.364,60, con condanna della convenuta al versamento a favore dell'attore di € 12.574,24 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo e rivalutazione.

Si è costituita *Controparte_1* che ha svolto le seguenti difese:

- L'evento che ha colpito *Parte_1* in data 24.7.2023 non è consistito in un incendio, bensì in una violenta grandinata.
- La procedura prevista dall'art. 8.5 delle Condizioni di Assicurazione è una “perizia contrattuale”. La determinazione del Collegio peritale è impugnabile solo con i rimedi tipici dei negozi giuridici, ossia l'azione di annullamento per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o l'azione di risoluzione per inadempimento del mandato conferito ai periti.
- Il *Pt_1* ha chiesto che il Giudice sostituisca la propria valutazione a quella del collegio peritale, ma non ha proposto domanda di annullamento della perizia per errore o dolo. La domanda è pertanto inammissibile.
- Nel merito della perizia rileva che non c'è alcun riferimento agli elementi fragili; il riferimento allo scoperto del 15% è dovuto all'applicazione della clausola facoltativa di riduzione dello scoperto operante come da polizza; non c'è alcun riferimento al dato relativo ai metri quadrati indicati dall'attore che si riferisce ad un documento meramente fiscale privo di valore probatorio. I metri quadrati sono stati oggetto di un accertamento tecnico con sopralluogo dei periti.
- Il Collegio peritale ha correttamente adempiuto al mandato conferitogli dalle parti, calcolando l'indennizzo assicurativo liquidabile conformemente agli accertamenti esperiti ed alle clausole contrattuali rilevanti ed applicabili nel caso concreto.

Controparte_1 a chiesto, pertanto, il rigetto della domanda.

La causa è stata trattenuta in decisione, senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 14.7.2026, con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.

Sono oggetto di discussione tra le parti:

- la qualificazione giuridica della perizia redatta dal Collegio;
- la rideterminazione dell'indennizzo liquidato in perizia.

1. Sulla natura del *processo verbale di perizia* intervenuto tra le parti

Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea sul presupposto che la perizia fatta tra le parti fosse una *perizia contrattuale* e non invece un *arbitrato* o un *arbitraggio*; la perizia pertanto avrebbe potuto essere contestata solamente con una domanda di annullamento per dolo, errore o altri vizi del consenso. Nel caso di specie, l'attrice non ha chiesto l'annullamento della perizia essendosi limitata a contestarne gli errori e a chiedere una nuova quantificazione dell'indennizzo.

Parte attrice di contro, ha sostenuto che sia irrilevante la qualificazione della perizia la quale in ogni caso integrerebbe l'istituto dell'*arbitraggio*.

Occorre quindi accertare se il *processo verbale di perizia* - così denominato dal Collegio integri un arbitrato, un arbitraggio o una perizia contrattuale.

- L'arbitrato è uno strumento per la definizione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria (ADR - alternative dispute resolution) che può svolgersi secondo due modalità distinte:
 - a) nel caso del c.d. “arbitrato rituale” (artt. 806-840 c.p.c.) uno o più giudici “privati” emanano, nel rispetto del principio del contraddittorio, un atto idoneo, avente gli stessi effetti della sentenza del giudice statale, ossia un titolo esecutivo;
 - b) nell'altro caso, del c.d. “arbitrato irrituale”, (art. 808 ter c.p.c.) il procedimento è normalmente più semplificato e più flessibile e, la decisione finale, presa da un giudicante “privato” è fondamentalmente un contratto, riconducibile alla volontà delle parti in controversia.
- Nell'arbitraggio, invece, non vi è alcuna situazione controversa, ma le parti si rivolgono ad un soggetto terzo, affinché questi determini, in loro sostituzione, il contenuto di un contratto già concluso ma incompleto, in modo che l'arbitratore, con la propria volontà autonoma, concorra alla formazione del contenuto del negozio giuridico stesso; le Parti si impegnano ad accettarne la determinazione, salvo vizi della volontà.
- La differenza tra le due procedure sta, quindi, nel contenuto del mandato conferito al soggetto terzo, estraneo al rapporto: mentre l'arbitrato si traduce in un intervento tra opposti

e confliggenti diritti; l'arbitraggio completa una fattispecie negoziale e compone un mero conflitto di interessi.

- La perizia contrattuale ricorre tutte le volte in cui le parti si rivolgono ad un soggetto terzo, scelto in ragione della sua particolare competenza tecnica, affinché questi effettui la determinazione richiesta, con un accertamento qualificato, come una “mera dichiarazione di scienza”, che implica mera discrezionalità tecnica e nessuna valutazione nel merito della vicenda. Trattasi quindi di una relazione tecnica - relativa ad esempio alla esistenza del danno, al valore delle cose danneggiate, alla stima dell'indennizzo- redatta da professionisti di un determinato settore (geologi, ingegneri, architetti, periti ed esperti delle CCIAA, ecc.) incaricati dalle parti. In definitiva il mandato delle parti è limitato alla sola soluzione di questioni tecniche e non giuridiche.

La decisione del perito è impugnabile solo attraverso le tipiche azioni di annullamento del contratto e di risoluzione per inadempimento; con la conseguenza che, eventuali errori commessi possono essere fatti valere solo se integrino vizi del consenso (ordinanza n.18318 del 09.07.2019 Cass. civ., III Sez.).

Sulla distinzione tra perizia contrattuale, arbitrato ed arbitraggio, la Cassazione civile sez. III, 8/11/2018, n. 28511 ha ritenuto: *nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.*

La figura della perizia contrattuale si differenzia quindi dall'arbitrato irrituale poiché oggetto della contestazione è la valutazione tecnica fatta dal perito o dal Collegio e non questioni

giuridiche. Ne discende che in caso di perizia contrattuale le Parti possono ricorrere al Giudice per la risoluzione di questioni giuridiche controverse, per la semplice ragione che esse non sono state oggetto delle determinazioni dei periti (Cass. civ. sez. III, n. 25643 del 17.12.2010). Sul punto SU della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11959 del 30.4.2026, ha chiarito: *i) la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l'applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere; ii) la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell'art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinuncia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinuncia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare; iii) la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un'azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata;*

La Corte quindi precisa anzitutto che l'arbitrato costituisce uno strumento alternativo alla giurisdizione ordinaria, attraverso il quale le parti affidano a un terzo la decisione di una controversia attuale o potenziale, rinunciando espressamente all'azione giudiziaria e alla giurisdizione statale: tale rinuncia rappresenta l'elemento centrale che distingue l'arbitrato, rituale o irrituale, da altri strumenti negoziali. In questo contesto, la perizia contrattuale può assumere natura di arbitrato irrituale quando le parti demandano al terzo non solo una valutazione tecnica, ma anche la soluzione vincolante di una controversia, impegnandosi a rinunciare al ricorso al giudice ordinario. In tali casi, la clausola assume carattere compromissorio e preclude l'intervento del giudice statale. La Corte evidenzia tuttavia che esistono numerose ipotesi in cui la perizia contrattuale non presenta natura arbitrale. Ciò

avviene, ad esempio, nei contratti di acquisizione societaria, ove il perito è chiamato soltanto a determinare un prezzo o a verificare il raggiungimento di determinati target economico-finanziari: in tali situazioni manca una vera controversia tra le parti e la funzione del terzo consiste semplicemente nel colmare aspetti tecnici necessari all'esecuzione del contratto.

Una posizione intermedia si riscontra invece nelle polizze assicurative, dove il terzo può essere incaricato di accertare le cause del sinistro e quantificare il danno con efficacia vincolante per le parti: anche in questo caso la natura arbitrale dipende dalla presenza o meno di una rinuncia alla giurisdizione ordinaria. Se tale rinuncia manca, la perizia resta una figura negoziale atipica, finalizzata a favorire una soluzione tecnica della controversia senza escludere il successivo ricorso al giudice. La Corte infine precisa che la perizia contrattuale “pura” produce soltanto obblighi negoziali tra le parti: pertanto, chi agisce in giudizio nonostante la clausola peritale, non vede preclusa l'azione giudiziaria, per inadempimento contrattuale o vizi della volontà.

Nel caso che ci occupa, alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che le parti abbiano affidato al Collegio (composto da tre periti) una *perizia contrattuale pura* per i seguenti motivi:

- i 3 periti erano esperti in una materia tecnica e cioè nella quantificazione dei danni all'immobile conseguenti al sinistro;
- la valutazione demandata al Collegio era esclusivamente di natura tecnica: quantificazione del danno ai fini della determinazione della somma dovuta dalla Assicurazione;
- la parte attrice si è rivolta al Presidente del Tribunale di Mantova per la nomina di un terzo componente del Collegio che fosse un tecnico e non un soggetto chiamato a definire alcuna questione giuridica;
- nessuna controversia giuridica - relativa, ad esempio, all'operatività o ai limiti della polizza o al diritto all'indennizzo -, era mai insorta tra le parti.

2. Sulla domanda proposta da parte attrice

Parte attrice nel presente giudizio ha chiesto la rideterminazione dell'indennizzo assicurativo quantificato da CP_1 sostenendo che la perizia del Collegio era affetta da “*dolo, errori, violenza o violazione di disposizioni contrattuali*”. In concreto ha contestato i seguenti “errori”:

- Primo errore e/o violazione di disposizioni contrattuali: inconferenza del richiamo agli “*elementi fragili*”

Parte attrice ha evidenziato che nella descrizione dei limiti di indennizzo e scoperti previsti in Polizza, viene fatto ivi riferimento alla garanzia “EVENTI ATMOSFERICI – VENTO E GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI”.

Sennonché, i danni occorsi alla Sezione FABBRICATO e descritti nel PUNTO A) del processo verbale di perizia (manti di copertura costituiti da pannelli sandwich in lamiera grecata) non rientrano nella definizione di elementi FRAGILI e quindi non sono soggetti al limite previsto per VENTO e GRANDINE SU ELEMENTI FRAGILI. La copertura di cui si discute è invero costituita da: pannelli sandwich coibentati autoportanti a tre greche realizzati con doppia lastra di lamiera di acciaio zincato, con strato coibentato interposto tra le due lamiere in poliuretano espanso a celle chiuse; spessore del pannello mm 40 + greca da mm 40; colmo centrale in lattoneria pressopiegata di acciaio zincato.

- Secondo errore e/o violazione di disposizioni contrattuali: l'erroneità nel conteggio dei metri quadri del fabbricato considerati dalle valutazioni peritali.

Nel processo verbale di perizia vengono riportati erroneamente i metri quadrati (che costituiscono la base per il calcolo del valore di ricostruzione del fabbricato e per il conteggio dell'indennizzo): 6.109,64 mq.

Alla luce della documentazione presentata alla compagnia, i 4 capannoni che compongono l'ubicazione in Cà Fattori – Solferino (Mantova) coprono invece un totale di mq 5.475,00 (doc. 9 di parte attrice).

- Terzo errore e/o violazione di disposizioni contrattuali: l'erroneità nella valutazione del ripristino dei metri quadri del fabbricato

Nel processo verbale di perizia, viene considerato un costo di ricostruzione dei fabbricati (€ 380 / mq) più elevato rispetto al costo di ricostruzione effettivo degli stessi, e al costo di ricostruzione *verosimile*. Secondo parte attrice non risulta che i periti si siano attivati con una indagine di mercato specifica per i fabbricati avicoli, per addivenire alle valutazioni peritali.

Nel contratto chiavi in mano (doc. 10 di parte attrice) è indicato un valore di costruzione al metro quadrato di un capannone avicolo, con caratteristiche addirittura migliorative rispetto a quelli oggetto di sinistro, pari a € 140 / mq (mq complessivi 2.880 – importo del contratto € 400.000,00) comprensivo di abbeveratoi, distribuzione mangime, impianto di riscaldamento e raffrescamento, impianto di illuminazione ed impianto idraulico.

Nel contratto sono sì esclusi opere di fondazione ed impianto elettrico, le quali comunque giammai porterebbero il costo di ricostruzione all'importo abnorme, fuori mercato, illogico ed erroneo di € 380 /

mq. Peraltro, il valore di ricostruzione assicurato in polizza è assolutamente “capiente” è di € 301,00 / mq (valore fabbricato € 1.650.000,00 / mq 5.475).

In conseguenza di questi errori le somme dovute – secondo parte attrice- vanno ricalcolate come segue:

-Indennità per svalutazione della copertura a causa della grandine sui manti di copertura con possibile diminuzione della vita utile del manufatto: € 26,00 per mq;

- danno complessivo: € 26,00 / mq x 5.475,00 mq = € 142.350,00

- valore assicurato in polizza (compresa deroga alla proporzionale del 10%): € 1.650.000,00

- sommando il danno al **CP_2** (€ 142.350,00) al il danno a **CP_3** [...] (€ 4.506,00) il danno complessivo ammonta ad € 146.856,00.

- applicando lo scoperto del 15% previsto dalla garanzia EVENTI ATMOSFERICI sul danno totale, l'importo liquidabile a termini di Polizza sarebbe di € 124.827,60 (e non € 99.790,63 già corrisposti).

In via subordinata parte attrice ha quantificato l'indennizzo come segue:

-Indennità per svalutazione della copertura causa degli impatti portati dalla grandine sui manti di copertura con possibile diminuzione della vita utile del manufatto: € 26,00 per mq;

-danno complessivo: € 26,00 / mq x 5.475,00 mq = € 142.350,00;

- valore assicurato in polizza (compresa deroga alla proporzionale del 10%): € 1.650.000,00;

- valore di ricostruzione considerato dal terzo perito: € 380,00 / mq x 5.475,00 mq = € 2.080.500,00;

- applicazione della regola proporzionale (10,3%) sul danno = € 128.115,00

- Sommando così il danno al **CP_2** (€ 128.115,00) ed il danno a **CP_3** [...] (€ 4.506,00) il danno ammonta ad € 132.621,00; applicando lo scoperto del 15% previsto dalla garanzia EVENTI ATMOSFERICI sul danno totale, l'importo liquidabile ai termini di Polizza a titolo di indennizzo diviene di € 112.364,85 (e non € 99.790,63 già corrisposti).

Parte attrice tuttavia, dopo aver rideterminato l'entità dell'indennizzo che a suo giudizio le sarebbe dovuto, non ha chiesto l'annullamento della perizia. Non ha proposto questa domanda nell'atto introduttivo e neanche ha ritenuto di formulare la domanda sotto forma di *modificazione* o comunque chiarificazione di quanto richiesto, nella sua prima memoria istruttoria, neanche a fronte dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta.

Ed anzi, in risposta a tale eccezione sollevata da parte convenuta, l' *Parte_1* anziché chiarire che intendeva appunto chiedere l'annullamento della perizia per *errore* commesso dal Collegio, ha piuttosto sostenuto che la *perizia* in questione fosse in effetti un *arbitraggio* o ancora un *lodo irrituale*, senza però formulare in modo conseguente una domanda di impugnazione del lodo o dell'arbitraggio.

Proprio queste difese svolte da parte attrice non solo nell'atto introduttivo ma anche nelle successive memorie, quando la questione della *inammissibilità dell'azione* era stata chiaramente posta, impedisce di ritenere formulata la domanda di annullamento, anche in via interpretativa. E ciò anche in considerazione del fatto che l' *Pt_1* non ha speso alcuna parola nei propri atti per qualificare l'errore asseritamente commesso dal Collegio, come *errore rilevante ai fini dell'annullamento* del contratto ai sensi dell' art. 1429 c.c.. Diversamente, se parte attrice avesse spiegato perché l'errore contestato doveva ritenersi *essenziale*, si sarebbe potuto trarre da questa difesa, quantomeno in via interpretativa, la volontà della parte di proporre una domanda di annullamento del contratto, come previsto non solo dal codice, ma altresì dagli accordi contrattuali. L'articolo 8.5. delle condizioni generali di polizza (doc. 2 di parte attrice) prevede infatti: "*i risultati delle valutazioni peritali di cui ai precedenti punti 8.5.D, 8.5.E e 8.5.F sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno*".

Parte attrice ha sostenuto che tale clausola contrattuale vada intesa come volontà delle parti di ampliare l'ambito codicistico di impugnativa della perizia contrattuale, riconoscendo alle parti la possibilità di impugnarla in modo più esteso a fronte di *dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali*.

Questa impostazione attorea non può essere condivisa poiché non si ravvede nella formulazione contrattuale, una previsione diversa e più ampia di quella codicistica, secondo cui appunto il contratto può essere annullato in caso di errore, dolo o violenza; al contrario, la norma contrattuale sembra proprio riprendere e ripetere la disposizione del codice, ricalcandola pedissequamente, senza che rilevi dal punto di vista concettuale, il fatto che il codice usi il sostantivo *errore* al singolare e le parti lo abbiano riportato nel contratto al plurale.

Anche il richiamo alla “*violazione dei patti contrattuali*” altro non è che un rinvio alle cause di inadempimento del contratto che giustificano la risoluzione dello stesso, ad esempio, nel caso in cui i periti eccedano i limiti del mandato o violino le regole procedurali imposte dalle parti; cosa ben diversa dall’essere pervenuti, nell’ambito del mandato, a conclusioni tecniche non gradite a una delle parti.

La soluzione interpretativa suggerita da parte attrice avrebbe necessitato per poter essere condivisa che la norma contrattuale di cui all’art. 8.5. individuasse ipotesi autonome ed ulteriori di caducazione del vincolo contrattuale, vuoi per annullamento o per risoluzione del contratto; ad esempio riconoscendo rilevanza ad errori con caratteristiche diverse da quello di cui all’art. 1429 c.c. e 1431 c.c.; cosa senz’altro possibile nell’esercizio della libertà contrattuale, ma non per questo presumibile a priori in difetto di qualsiasi indice che possa far ritenere che le parti abbiano voluto convenire qualcosa di ulteriore e diverso rispetto alle cautele già previste dalle disposizioni codicistiche.

L’azione attorea, pertanto, non essendo volta a far accertare un vizio del consenso rilevante ai fini della validità del contratto - né un inadempimento del mandato – con conseguente pronuncia di annullamento della perizia, ma essendo volta unicamente ad ottenere una valutazione tecnica diversa da quella del Collegio, non può essere ritenuta ammissibile. La domanda va quindi pertanto respinta.

In conclusione

- ❖ La *perizia contrattuale pura* avrebbe potuto essere impugnata solo con i rimedi tipici dei negozi giuridici, ossia l’azione di annullamento per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) – oltre che con la domanda di risoluzione per inadempimento del mandato conferito ai periti – domanda non proposta da parte attrice;
- ❖ L’azione proposta, volta ad una rideterminazione dell’indennizzo assicurativo, senza un previo annullamento della perizia contrattuale, è inammissibile;
- ❖ La domanda attore va quindi respinta.

Sulle spese di lite

Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente.

La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell’attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all’entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisazione che

- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 26.000,00;

- i compensi per la fase istruttoria sono dimezzati in considerazione del fatto che non sono state assunte prove.

Pertanto i compensi sono così liquidati:

€ 919,00 per la fase di studio

€ 777,00 per la fase introduttiva

€ 840,00 (€ 1.680,00 : 2) per la fase istruttoria

€ 1.701,00 per la fase decisionale

Totale: € 4.237,00

Non si ravvedono gli estremi del dolo o colpa grave per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta da parte convenuta

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...]

Parte_1 contro *Controparte_1* ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Respinge la domanda di *Parte_1* ;

Dichiara tenuto e condanna *Parte_1* all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di *Controparte_1* liquidandole in € 4.237,00 per compensi ed € 237,00 + € 27,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.

Torino, 14/07/2026

Il Giudice

Dr.ssa Raffaella Bosco